

(N. 187)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1948

### Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il servizio dei depositi presso la Cassa dei depositi e prestiti è attualmente disciplinato dalle norme contenute nel libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi generali e speciali, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e nel regolamento relativo, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, parzialmente modificate dal decreto legge luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2940, dal regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296 e dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266.

La quotidiana esperienza, la promulgazione dei nuovi Codici, gli orientamenti in materia della dottrina e della giurisprudenza, la emanazione da parte di altre Amministrazioni, in materia analoga, di provvedimenti più favorevoli per gli interessati e di norme più semplici e spedite per i pagamenti e la documentazione, il diminuito potere di acquisto della moneta e l'aumentato costo della documen-

tazione, hanno reso necessaria ed indilazionabile una revisione ed un aggiornamento delle norme disciplinatrici del servizio dei depositi.

Le nuove disposizioni verranno ad imprimere alle trattazioni un ritmo più celere, con una procedura più aderente allo spirito ed alle attuali esigenze, che, pur agevolando le parti interessate, non si discosta da una rigorosa tutela della responsabilità della Cassa e dei diritti dei terzi.

Con l'articolo 1 si aggiornano i valori che possono essere accettati per la costituzione di depositi, in relazione alle diverse specie di titoli che in questi ultimi anni sono stati emessi.

Si sono escluse le azioni e le obbligazioni di società, tenuto presente che con l'obbligo della nominatività, in applicazione delle leggi 25 ottobre 1941, n. 1148 e 29 marzo 1942, n. 239, il vincolo cauzionale si può apporre con annotazione nel titolo, ed in considerazione che non sempre riesce agevole, all'atto della presentazione pel deposito accertare se i detti valori siano quotati in borsa, ed in pari tempo per

eliminare l'inconveniente più volte verificatosi, della loro svalutazione che rende impossibile agli uffici depositari il ricupero della tassa di custodia, specie quando le società emittenti risultano cessate, o comunque rimaste prive di patrimonio.

Del resto i depositi costituiti con tali valori risultano in numero insignificante e quindi la esclusione non arrecherà alcun turbamento nel campo delle prestazioni cauzionali.

La disposizione contenuta nell'articolo 2, con cui si stabilisce che, tenuto conto del diminuito potere di acquisto della moneta, i depositi costituiti con numerario di ammontare inferiore alle lire duemila sono improduttivi di interessi, apporta, con lievissimo sacrificio per gli interessati, una sensibilissima semplificazione nei servizi, e una apprezzabile economia nelle spese di stampa. I mandati che verranno annualmente emessi per il pagamento degli interessi sui depositi dell'indicato ammontare si ridurranno a circa la metà di quelli che si emettono attualmente e che per gli importi minimi rimangono nella quasi totalità insoluti presso le Tesorerie a causa del disinteressamento degli aventi diritto.

Con l'articolo 3 si mira a ridurre la notevole giacenza che presso le Tesorerie, specie delle grandi città, si è verificata in questi ultimi anni, di mandati emessi per il pagamento di interessi su depositi, rimasti insoluti, presumibilmente a causa dell'alto costo dei mezzi di trasporto urbani determinanti una spesa, nella maggior parte dei casi, sproporzionata alla somma da esigere.

Elevando il limite fissato per la liquidazione ed il pagamento degli interessi alle normali scadenze semestrali si ottiene anche una notevole riduzione del lavoro per gli uffici depositari, con evidente vantaggio per la speditezza dei servizi e un'apprezzabile economia nella spesa della carta e della stampa.

Con l'articolo 4 si adotta una più larga applicazione del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, estendendolo al pagamento di capitali, mentre finora era limitato alla sola corresponsione degli interessi sui depositi.

Tale norma, oltre a riuscire di molta comodità per gli interessati, specie se trattasi di banche, istituti, società ed altri enti, è anche

vantaggiosa per la pubblica economia in quanto viene a ridurre i movimenti di denaro.

D'altro canto la Cassa dei depositi e prestiti è liberata per i pagamenti che effettua, dalla ricevuta di versamento nel conto corrente che in base a quanto dispone il detto regio decreto, sostituisce la quietanza dell'avente diritto.

Data però la speciale fisionomia di detto istituto, è parso opportuno rendere facoltativa da parte sua, l'applicazione del citato decreto.

Con l'articolo 5 si viene ad adeguare allo aumentato costo della carta e della stampa il diritto fisso di polizza da riscuotere per una sola volta per ciascun deposito, mantenendo ferme le esenzioni stabilite e l'attuale misura nei confronti dei depositi di minimo ammontare.

Con l'articolo 6 si mira a precisare in modo più razionale e più rispondente alla pratica amministrativa l'istituto dell'esonero dalla tassa di custodia sui titoli depositati, quando la restituzione di questi avvenga nell'anno successivo a quello in cui è stata regolarmente domandata.

L'articolo 7 dello schema mira a rendere la prova diretta delle successioni di fronte alla Cassa dei depositi e prestiti, più aderente a quella richiesta dalle altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 298 e 299 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e in pari tempo ad adeguare i limiti fissati per le prove stesse al diminuito potere di acquisto della moneta, anche in considerazione dell'aumentato costo degli atti occorrenti e di analoghe disposizioni adottate col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18.

Con l'articolo 8 si viene a disciplinare, con una norma giuridica, una prassi amministrativa costantemente seguita dalla Cassa dei depositi e prestiti su conforme avviso della Avvocatura generale dello Stato e ad estendere alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di accordare agevolazioni già ammesse e consentite da altre Amministrazioni.

Essa è diretta a rendere più spedito, più semplice e meno oneroso il modo di giustificare la legale rappresentanza, al fine di operazioni su depositi, delle ditte, società, istituti e banche, che avevano reiteratamente ed insisten-

temente sollecitato provvedimenti in tal senso, anche in relazione al sensibile incremento dei loro rapporti con le pubbliche Amministrazioni ed alla imprescindibile necessità di seguire, nei limiti del possibile, il dinamismo delle varie attività commerciali, industriali ed economiche.

L'articolo 9 mira ad eliminare un inconveniente che si verifica allorchè le autorità giudiziarie od amministrative competenti non si limitano ad autorizzare lo svincolo del deposito, ma, in appoggio degli atti da esse esaminati, designano altresì la persona a cui, o come avente causa o in rappresentanza del titolare del deposito, deve effettuarsi la restituzione.

Secondo l'ordinamento vigente gli atti che modificano la appartenenza del deposito nonchè quelli riferibili alla rappresentanza dei titolari, devono, di regola, essere esaminati dall'ufficio depositario incaricato di ordinare la restituzione, salvo qualche eccezione (veggansi articoli 88 e 113 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058). E ciò anche quando gli stessi documenti siano stati vagliati dalla autorità che ha svincolato il deposito e che in forza di essi determina anche la persona a cui effettuare la restituzione. Un tal fatto, mentre da una parte cagiona un dispendio ed una dannosa perdita di tempo per l'interessato, dall'altra parte si risolve in una specie di sindacato a carico della autorità giudiziaria od amministrativa, che è bene evitare, avendo spesso dato luogo a incresciose discussioni.

L'articolo 10 ha per scopo di rendere più spedite ed agevoli, decentrandole, le operazioni di trasferimento da una tesoreria ad un'altra degli effetti pubblici da consegnarsi agli aventi diritto.

Si è creduto opportuno però di contenere la facoltà accordata alle Intendenze di finanza, entro limiti piuttosto bassi e ben precisati, non eccedenti quelli stabiliti attualmente dalla Amministrazione delle poste per il valore da assicurare.

Ciò a scanso di responsabilità della Cassa dei depositi e prestiti, salvo al suo Direttore generale di consentire, in via eccezionale, ove ne ravvisi la opportunità, anche con effetto contiguo e con modalità e cautele che riterrà di stabilire, che le Intendenze di finanza pos-

sano disporre il trasferimento di effetti pubblici di valore nominale complessivo superiore a quello fissato nell'articolo proposto, e di titoli di taglio del capitale nominale singolarmente superiore al limite massimo stabilito per le assicurazioni di pieghi postali.

Con l'articolo 11 la Cassa depositi e prestiti viene a stabilire una norma regolamentare propria anche per quanto concerne la facoltà di rilasciare attestazioni da valere presso altri uffici depositari, di atti o documenti prodotti presso un ufficio, da eredi per comprovare al fine di operazioni su depositi, la propria qualità; da società, per comprovare la propria legale rappresentanza, o da aventi diritto a più depositi costituiti presso diversi uffici per comprovare lo svincolo di essi, il trapasso di proprietà, il mandato per riscossioni ecc.

Tale facoltà, per le disposizioni in vigore, è limitata alle attestazioni di vigenza e stato dei depositi: le attestazioni per altro motivo vengono attualmente rilasciate in analogia di disposizioni adottate da altre Amministrazioni.

Articolo 12. Si verifica sovente che atti e provvedimenti emanati da autorità giudiziarie od amministrative, senza l'intervento degli uffici depositari e senza che essi ne abbiano avuta tempestiva cognizione, spieghino effetti sulla disponibilità del deposito determinando una situazione giuridica diversa da quella originaria od attuale del deposito risultante dalla documentazione acquisita, come nel caso di procedure fallimentari, di giudizi in cui la Cassa non è chiamata, decadenze di procure ecc.

È evidente la responsabilità a cui, verificandosi tali ipotesi, l'Amministrazione può andare incontro. Allo scopo di ovviare a tale pericolo, l'articolo proposto pone a carico di coloro, cui spetta, di dare legale cognizione all'ufficio depositario dell'atto o del provvedimento operativo sul deposito, dimodochè solo dalla data della relativa notifica o produzione, l'ufficio depositario sia posto in mora per qualsiasi successiva operazione che possa compiersi sui depositi ai quali l'atto o il provvedimento si riferisce.

La norma proposta è suggerita dalla necessità di dare all'amministrazione, nello svolgimento della complessa, molteplice e delicata

attività, la sicurezza di non andare incontro a responsabilità a cui non ha dato causa.

L'articolo 13 dello schema trova fondamento in una disposizione analoga contenuta nell'articolo 295 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, con una portata peraltro più ampia.

Può avvenire infatti o che la capacità giuridica dei depositanti, ovvero la facoltà nelle persone legalmente autorizzate o delegate a riscuotere per conto od in nome degli interessati, subiscano delle modificazioni, per interdizione, per fallimento, per condanna penale, per revoca di rappresentanza ecc. senza che gli uffici depositari ne abbiano avuta tempestiva cognizione.

La norma proposta, come quella contenuta nel precedente articolo 12, suggerita parimenti da necessità del servizio, è diretta a salvaguardare la responsabilità della Amministrazione.

Articolo 14. La formalità prescritta dall'articolo 257 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, cioè la firma ed il visto da parte rispettivamente del Capo della Ragioneria e del Capo dell'ufficio riscontro della Corte dei conti, sugli ordini di riscossione e di ricevimento, qualora non sia posto all'atto della presentazione della domanda per la costituzione del deposito, da funzionari delegati distaccati presso l'ufficio incaricato del ricevimento delle

domande, determina un sensibile disagio per gli interessati che sono costretti ad attendere un tempo imprecisato, che potrebbe essere di ore e di giorni, pel ritiro dell'ordine completato con la firma ed il visto prescritto, da prodursi alla Tesoreria per il versamento dei valori.

Comunque tale formalità, se anche potesse effettuarsi contemporaneamente alla produzione della domanda, non si concreta in un'imprescindibile necessità, inquantochè l'effettivo controllo si esercita successivamente con piena sicurezza e garanzia, sia da parte della Ragioneria che dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, indipendentemente dal visto preventivo sugli ordini di ricevimento e di riscossione.

Si è quindi ravvisata la opportunità, su concorde conforme avviso sia della Ragioneria generale dello Stato, che dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti, di prescindere da tale formalità, conseguendosi in tal modo, senza menomamente ledere la efficacia dei controlli postumi, una migliore utilizzazione del personale ed un apprezzabile semplificazione del servizio essenzialmente nell'interesse delle parti che avranno la possibilità di dare immediata esecuzione agli ordini di cui si tratta.

Si è quindi predisposta la disposizione modificativa dell'articolo 257 del richiamato regolamento n. 1058.



## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

All'articolo 3 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituito il seguente:

« La Cassa riceve in deposito:

- a) denaro;
- b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;
- c) titoli garantiti dallo Stato;
- d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;
- e) buoni postali fruttiferi;
- f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;
- g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti ».

## Art. 2.

Il limite stabilito nel terzo comma dell'articolo 16, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nell'articolo 45 del relativo regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è elevato a lire duemila.

Le disposizione del presente articolo, per quanto riguarda i depositi già costituiti, ha effetto dal 1° gennaio 1949.

## Art. 3.

Il limite minimo stabilito dall'articolo 6 del regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296, per la liquidazione e il pagamento semestrale degli interessi dei depositi in numerario ed in effetti pubblici, è elevato a lire cinquantamila.

## Art. 4.

Per la restituzione dei depositi in numerario, per il pagamento degli interessi dei depositi e per i pagamenti relativi alle altre sue ge-

stioni, la Cassa depositi e prestiti, su richiesta degli interessati, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1759, e successive disposizioni.

## Art. 5.

Il diritto fisso di polizza contemplato nell'articolo 8 del regio decreto legge 3 marzo 1927, n. 296, è elevato a lire venticinque per i depositi in numerario di ammontare superiore a lire cinquemila e per i depositi di effetti pubblici del valore nominale superiore a lire duemila.

Sono soggetti al contributo anche i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, che siano stati costituiti in applicazione delle leggi 11 giugno 1925, n. 998 e 7 febbraio 1926, n. 426.

Per i depositi non eccedenti rispettivamente gli indicati importi, il diritto fisso di polizza resta fermo nella misura di lire cinque.

Restano ferme le esenzioni contemplate nel detto articolo 8, relativamente ai depositi di ammontare inferiore a lire cinquecento ed a quelli provenienti dalle antiche affrancazioni.

## Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è modificato nel modo seguente:

« Non si fa luogo ad addebitamento della tassa di custodia per l'anno successivo a quello in cui è stata presentata, per la restituzione del deposito, la domanda regolarmente documentata, quando gli effetti pubblici vengano ritirati entro il mese successivo a quello nel quale è pervenuto in tesoreria l'ordine di restituzione ».

## Art. 7.

L'articolo 15 del libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 328, sono sostituiti dal seguente:

« Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta ».

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovavasi iscritto il deposito.

Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.

Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo ».

#### Art. 8.

La rappresentanza legale, la facoltà di riscuotere, quietanzare e di compiere altre operazioni su depositi, degli istituti, enti, società, si prova nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, di regola, mediante la produzione dell'atto costitutivo, dello statuto, se prescritto, e di deliberazione degli organi deliberanti, corredati da certificato attestante la vigenza degli atti stessi, da rilasciarsi dall'ufficio competente.

Per gli istituti, enti, società, soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, e per gli istituti ed enti soggetti all'obbligo della iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, è in facoltà della Cassa dei depositi e prestiti di accertare, in luogo della documentazione di cui sopra, un certifi-

cato rilasciato, rispettivamente, dall'ufficio del registro delle imprese e dall'ufficio del registro delle persone giuridiche, da cui risultino i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza ed abbiano i poteri di riscuotere, quietanzare e compiere altre operazioni su depositi, in base agli atti in vigore depositati, e in cui sia dichiarato che l'istituto, ente, società, si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

Sino a quando non entrino in funzione gli uffici del registro delle imprese, la Cassa dei depositi e prestiti potrà accettare, in sostituzione, certificati rilasciati dalla cancelleria del tribunale in base agli atti in vigore depositati, trascritti, pubblicati.

Per le ditte ad unico proprietario, per le piccole imprese e per le società semplici, la legale rappresentanza ed i poteri di cui sopra, possono essere comprovati mediante un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in cui dovrà essere fatto richiamo anche alla denuncia od agli atti giustificativi depositati, e si dichiara che la ditta o società si trova nel libero esercizio dei propri diritti.

La Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti può consentire a favore di istituti, enti, società e ditte che chiedano di avvalersene, l'applicazione del regio decreto 13 aprile 1939 n. 669.

#### Art. 9.

Le sentenze, le ordinanze e gli altri provvedimenti definitivi, con i quali le competenti autorità giudiziarie od amministrative, non si limitano a liberare il deposito dal vincolo cui è sottoposto, ma indicano altresì una determinata persona alla quale per il titolo ivi specificato deve essere fatta la restituzione, sono senz'altro eseguibili da parte della Cassa dei depositi e prestiti che emetterà l'ordine di consegna od il mandato a favore della persona designata, salvo che vi si oppongano legali impedimenti.

#### Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 101 del Regolamento approvato con decreto luogotenente-

ziale 23 marzo 1919, n. 1058 è sostituito dal presente articolo:

« La consegna degli effetti pubblici, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, può essere autorizzata dalla Intendenza di finanza, presso cui è iscritto il relativo deposito purchè il valore nominale degli effetti pubblici, da spedire, non ecceda le lire ventimila e gli interessati, nella corrispondente domanda a firma autenticata, dichiarino esplicitamente di assumersi il rischio e le spese dell'invio, mediante piego postale assicurato.

Il Direttore generale potrà, anche con effetto continuativo, autorizzare le Intendenze di finanza, per speciali circostanze, nei modi e con le cautele che crederà di adottare, a consentire la trasmissione da una tesoreria ad una altra, di effetti pubblici depositati eccedenti il valore nominale di lire ventimila.

Le norme di cui ai due commi precedenti valgono anche per la consegna delle cedole o di altri recapiti, da ritirarsi nella loro specie dagli interessati ».

#### Art. 11.

È in facoltà della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e dei dipendenti uffici periferici, di rilasciare, su domanda delle parti interessate, attestazioni di atti prodotti presso di essi, al fine di poter sostituire la documentazione occorrente per operazioni richieste presso altri uffici della Cassa dei depositi e prestiti.

#### Art. 12.

Qualsiasi atto o provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa che possa comunque spiegare effetti sulla libera disponibilità dei depositi, per avere efficacia nei confronti della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere portato a conoscenza dell'ufficio depositario, mediante notifica per ufficiale giudiziario o presentazione di copia autentica.

#### Art. 13.

La decadenza, per qualsiasi motivo, negli aventi diritto o nelle persone legalmente autorizzate o delegate, della facoltà di riscuotere somme o di ritirare titoli e valori, deve essere notificata alla Cassa dei depositi e prestiti a termini e nelle forme di legge.

Sono validi i pagamenti, le consegne di titoli e valori che la Cassa avesse eseguito anteriormente alla notifica di cui al precedente comma.

Le norme anzidette in quanto applicabili, hanno efficacia anche nei riguardi di altre operazioni da compiersi dalla Cassa.

#### Art. 14.

All'articolo 257 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, è sostituito il seguente:

« Le riscossioni del numerario ed il ricevimento dei titoli sono eseguite dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale in base ad ordini emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale o dalla Intendenza di finanza e firmati, rispettivamente, dal Direttore generale o dall'Intendente di finanza.

I pagamenti del numerario e la restituzione dei titoli sono parimenti eseguiti dal tesoriere centrale o dalle sezioni di tesoreria provinciale, in base a mandati od ordini firmati dal Direttore generale e dal Direttore capo della ragioneria e vistati dal Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti, se emessi dalla Direzione generale, e dall'Intendente e dal Direttore di ragioneria, se emessi dalle Intendenze di finanza ».

#### Art. 15.

È abrogata qualsiasi disposizione che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.